

## XCVII.

## TORNATA DEL 28 GIUGNO 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Congedo — Presentazione di progetti di legge — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione generale del disegno di legge: «Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario» (N. 106) — Parla il senatore Bodio — Incidente sull'ordine del giorno e proposta del ministro guardasigilli — Ripresa della discussione del progetto di legge n. 106 — Parlano il senatore Visocchi, ff. di relatore, ed il ministro del tesoro — Presentazione di un progetto di legge — Ripresa della discussione del progetto di legge n. 106 — Parla il sotto-segretario di Stato all'agricoltura, industria e commercio — Chiusura della discussione generale — Il senatore Parpaglia svolge un ordine del giorno — Parlano il senatore Serena, il presidente, il ff. di relatore, senatore Visocchi, i senatori Parpaglia e Sensales — L'ordine del giorno è approvato — Si approva l'art. 1 del progetto senza discussione — Dopo brevi osservazioni del senatore Serena all'art. 2, si approvano tutti i sei articoli del progetto — Discussione del progetto di legge: «Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 179) — Parlano nella discussione generale i senatori Miraglia, Astengo, Massabò, Canonico e Taiani, relatore — Rinviati il seguito della discussione a domani — Chiusura di votazione — Nomina di Commissione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, degli affari esteri ed il sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

MARIOTTI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Il senatore Arrivabene domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni il congedo si intenderà accordato.

**Presentazione di progetti di legge.**

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per l'«Esercizio provvisorio dei bilanci a tutto luglio 1901», e ne domando l'urgenza.

Egualemente ho l'onore di presentare al Senato un altro progetto legge, approvato pure dalla Camera dei deputati, riflettente la «Sistemazione di crediti del tesoro per contributo nelle spese dello Stato».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio a tutto luglio 1901.

Il signor ministro ha chiesto che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono osservazioni, l'urgenza s'intende accordata. Il progetto di legge sarà inviato alla Commissione di finanze, con preghiera di voler riferire sopra di esso, possibilmente nella tornata di domani.

Con questo intendimento, credo che al Senato non dispiacerà che io porti questo disegno di legge all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Do pure atto al signor ministro del tesoro della presentazione dell'altro disegno di legge: « Sistemazione di crediti del tesoro per contributo nelle spese dello Stato ».

Anche questo disegno di legge sarà inviato alla Commissione di finanze.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia);

Approvazione della spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina in L. 14,824,700:

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1881;

Modificazioni delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi:

Pagamento di somme dovute agli Ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900;

Approvazione della spesa straordinaria di L. 198,734.49 dovuta all'Amministrazione degli Ospedali civili di Bologna come rimborso della maggiore spesa sostenuta per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'Ospedale di Saut'Orsola;

Aumento di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-1901, per provvedere alla maggiore spesa occorsa nella costruzione del nuovo edificio per gl'Istituti d'anatomia e di medicina legale della R. Università degli studi di Torino.

Prego il senatore segretario Di Prampero di voler procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
« **Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario** » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario ».

Come il Senato rammenta, ieri venne incominciata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Bodio.

BODIO. Ho domandato di parlare solo per rispondere al cortese invito fattomi ieri dal senatore Pisa, il quale, nel presentare un calcolo degli oneri che gravano la proprietà fondiaria, s'indirizzava a me pregandomi di dire se quelle risultanze fossero confortate dalle statistiche ufficiali.

Veramente ciò che sto per dire non ha una relazione immediata colla tesi che si discute, se cioè convenga impegnare la garanzia del Banco di Napoli pei prestiti agrari che farà la Cassa di risparmio; tuttavia, siccome ciò che si dice in quest'aula ha un'eco estesa in paese presso gli studiosi dell'economia nazionale, così credo opportuno di presentare alcune brevi osservazioni.

L'onor. Pisa accennava alla cifra di un miliardo, che egli aveva visto citata recentemente in una rivista economica, come rendita annuale della proprietà rustica, e credeva che questa dovesse anche essere diminuita di un terzo per le imposte e sovrimeposte. Io non so che sia stata fatta di recente una statistica della proprietà fondiaria a cura dell'amministrazione finanziaria, e credo che convenga arrestare il corso di computi anonimi e privi di fondamento.

Mi propongo di chiarire in brevi parole come la rendita delle terre non possa essere inferiore a mille milioni, anche dopo fatte le detrazioni delle imposte e sovrimeposte, non solo, ma anche dopo sottratti gli interessi dei debiti ipotecari.

Non abbiamo statistiche vere e proprie della proprietà fondiaria, e quelle dell'agricoltura sono deficientissime. Tuttavia non mancano basi e criteri per un calcolo approssimativo di ciò che importa qui stabilire.

Le ricerche di statistica agraria fatte dalla Direzione generale dell'agricoltura (nella quale, tra parentesi, la Direzione della statistica non ha mai avuto un'ingerenza diretta) portano l'insieme dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali ad un valore annuale almeno di 5 miliardi. Questa somma deve ritenersi inferiore al vero, per molti riscontri parziali che furono fatti, e che io mi guarderò dall'accennare per non tediare il Senato; ma è facile di persuadersi che le cifre dei bollettini agrari debbono essere assai inferiori al vero, ove si pensi che i corrispondenti del Ministero di agricoltura, ossia le persone a cui si dirigono i prefetti, sottoprefetti, ecc. per determinare d'anno in anno i quozienti medi di produzione delle singole colture per ettaro, sono o proprietari coltivatori, ovvero periti agronomi che hanno la loro clientela nel ceto dei proprietari, tutti facilmente inclinati a mettere le cose al peggio, per timore che il fisco aggravi la mano o anche nell'intento di invocare un alleviamento delle imposte.

La cifra complessiva, ad ogni modo, sarebbe almeno di 5 miliardi. Quanta parte di questa somma sarebbe la quota del proprietario, e quanta ne rimane ai coltivatori?

Gli agronomi di professione sono d'accordo nell'ammettere in generale la proporzione di tre quinti per i lavoratori e due quinti per il proprietario.

Dunque 3 miliardi andrebbero ai contadini e 2 rimarrebbero disponibili. Ma questi due miliardi non vanno certamente ai proprietari senza deduzioni, e le deduzioni sono da fare per vari titoli.

In primo luogo, supposto che le cifre della quantità dei prodotti fossero rispondenti al vero (mentre, lo ripeto, sono al disotto del vero) conviene togliere da quei due miliardi il maggior prezzo a cui sono stimate queste derrate agricole nelle statistiche, in confronto al prezzo che realmente riceve il proprietario. Difatti i prezzi a cui si fanno le valutazioni sono quelle dei mercati, vale a dire dopo l'intervento dei negozianti che hanno comprato per rivendere. I proprietari generalmente hanno venduto a prezzi alquanto inferiori a quelli che poi si stabiliscono nei mercati. E il professore Mazzini, che fu segretario generale della Commissione d'inchiesta agricola presieduta dal compianto Jacini, cal-

colava per questa causa una deduzione da farsi di 275 milioni dai suddetti due miliardi.

Poi sono da sottrarre le imposte erariali e le sovrimeposte comunali e provinciali, le tasse per i concorsi d'irrigazione, le tasse di focatico nei comuni rurali, le tasse sul bestiame agricolo, ecc.; le quali ammontano insieme a 270 milioni.

Oltre a ciò sono da dedurre i profitti della industria agricola, cioè la parte del prodotto che va agli affittuari; la quale non può confondersi colle spese colturali, ossia colle remunerazioni dei lavoratori della terra; e per questo titolo sono altri 200 milioni da sottrarre, residuando così a 1255 milioni la rendita delle terre, al netto delle imposte.

Egli è vero che i proprietari sono anche gravati dai debiti ipotecari; ma non si può dire che questi debiti costituiscano una diminuzione della rendita delle terre; è una specie di partecipazione alla proprietà; per cui la rendita si divide fra il proprietario e il suo creditore, con questa differenza, che quest'ultimo prende in media il 5 per cento sulla sua parte, mentre il proprietario prende forse il 3 per cento netto mediante i frutti del suolo.

Ora il debito ipotecario sui fondi rustici può essere valutato ad una somma di 5 miliardi al massimo.

Su questi 5 miliardi, supposto un interesse medio del 5 per cento, sarebbero 250 milioni da sottrarre da 1125 milioni. È chiaro adunque che almeno mille milioni di rendita rimangono, dopo tolte, non solo le imposte e sovrimeposte, ma anche i frutti del debito ipotecario.

Mille milioni erano ammessi anche dall'onorevole Jacini, al netto delle imposte e degli oneri, nella sua relazione sull'inchiesta agraria.

Che la cifra di 5 miliardi di produzione agraria corrisponda a stime molto basse, noi possiamo convincercene anche per questo, che la parte dei lavoratori delle terre, che sarebbe di tre quinti, ossia 3 miliardi, si spartisce fra 18 milioni di individui, uomini e donne, di ogni età, che formano le famiglie degli agricoltori; il che dà meno di 50 centesimi al giorno.

Possiamo adunque persuaderci che le valutazioni dei prodotti dell'agricoltura, sempre imperfette, peccano per difetto piuttosto che per eccesso; cosicchè anche la parte che ne

ottengono i proprietari deve essere superiore a quella stimata come sopra.

A conferma di questa conclusione possiamo anche prendere i risultati dell'inchiesta agraria della Francia, la quale fino dal 1882 portava la produzione di quel paese a circa 14 miliardi di lire, cioè il triplo di quella che risulterebbe per l'Italia.

Io sono certo che l'onor. Pisa si rallegherà di questa conclusione, la quale circoscrive entro limiti ragionevoli il computo della rendita netta della proprietà fondiaria rustica nel nostro paese (*Bene*).

#### Incidente sull'ordine del giorno.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ieri ho avuto l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la proroga della legge sulle « Prestazioni fondiarie perpetue ».

Siccome il credito scade il 30 giugno importerebbe che la legge fosse approvata al più presto dal Senato. Quindi se il presidente non avesse nulla in contrario, lo pregherei di nominare una Commissione speciale perchè esamini d'urgenza questo disegno di legge e ne riferisca possibilmente domani.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta del ministro di grazia e giustizia. Egli propone che il presidente nomini una Commissione speciale per riferire domani sul disegno di legge di cui ha parlato.

Interrogo il Senato se crede di approvare la proposta che riguarda la nomina di una Commissione speciale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Interrogo il Senato se crede di deferire al presidente la nomina dei componenti questa Commissione speciale.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti questa Commissione.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario ».

Ha facoltà di parlare il senatore Visocchi, in rappresentanza del relatore dell'Ufficio centrale.

VISOCCHI, *ff. relatore*. L'assenza dispiacevole del relatore dell'Ufficio centrale e di altri importantissimi suoi componenti, conduce me, il meno autorevole, a riferire sopra questo disegno di legge.

In verità, i discorsi che si sono tenuti ieri da rispettabilissimi senatori, molto versati nella materia di cui il disegno di legge tratta, alleviano il mio compito di difenderlo dagli attacchi che contro di esso furono fatti, perchè la difesa che essi ne fecero ha certo maggior valore di quella che potessi farne io.

Aggiungerò dunque solamente alcune osservazioni di fatto, per le quali io credo che la coscienza dei senatori potrà essere più tranquilla nell'approvare il presente disegno di legge.

A mio modo di vedere, i mutui agrari sono stati un poco calunniati; essi furono considerati come molto aleatori e pericolosi, mentre invece a me pare che sieno fra i più sicuri investimenti.

I nuovi bisogni dell'agricoltura hanno fatto sorgere i Consorzi agrari, i quali prendono la cura di preparare e fornire agli agricoltori concimi, sementi, arnesi agrari e materie occorrenti alla difesa contro le crittogame. Or questi Consorzi debbono acquistare tali materie avanti che occorra di farne uso, ed ecco quindi un primo bisogno di un capitale anticipato. Ma appresso; non tutti gli agricoltori han la possibilità di sostenere queste nuove spese che non entravano prima nel capitale d'esercizio dell'agricoltura; per conseguenza molte volte avviene che il povero agricoltore vede sparire i frutti del suo campo, perchè egli non ha danaro per comprare materie anticrittogamiche, e così non può accrescere la fertilità delle sue colture perchè gli manca il capitale occorrente a far la provvista dei concimi. Ecco dunque un secondo bisogno, al quale il Consorzio agrario medesimo deve provvedere col fare alcune anticipazioni al coltivatore.

Ma questi prestiti e questi anticipi sono essi

pericolosi? A me pare di no. Quanto ai primi, tutti sanno che i Consorzi guadagnano e non perdono. I secondi nemmeno son pericolosi, chè dalla mia esperienza in agricoltura ho rilevato che le spese deputate a concimare i campi non si perdono quasi mai. Anche nelle cattive annate, perfino nei casi di rovesci e di grandine, io ho veduto che il proprietario, che ha concimato, ottiene un raccolto tanto maggiore di quelli che non usarono concimi, quanto basti a rimborsarsi della spesa fatta per la concimazione. In questa condizione di cose, o signori, non pare a loro che i crediti che si fanno agli agricoltori abbiano una maggiore sicurezza dei mutui commerciali?

Nel commercio vi sono i fallimenti, o veri o fraudolenti, vi sono i larghi dispendi a cui le famiglie de' commercianti facilmente son condotte, vi son le ordinarie inevitabili perdite, ma nel campo dell'agricoltura non vi sono tanti pericoli, alcune perdite sono spesso compensate da imprevisi guadagni ed in fin dei conti il portafoglio del credito agrario, io credo che sia eguale, o preferibile al tanto vantato portafoglio commerciale.

Ma si dice: nell'agricoltura non si sente abbastanza l'obbligo e la necessità di adempiere puntualmente alle scadenze; io invece dirò che anche quest'obbligo della puntualità comincia ad entrar nell'agricoltore, perchè tutti gli anni, e spesso più volte in un anno, egli ha bisogno di questi sussidi e comprende che non potrebbe ottenerli se non pagasse diligentemente i suoi debiti.

Non sono dunque i prestiti agrari quelli che possono recar rovina all'Istituto che ne faccia.

Ma oltre di ciò i mutui agrari dalla legge del credito agrario del 1887 son forniti di moltissime solide garanzie che, se osservate, li rendono quasi immuni da ogni pericolo.

Ed infine ad aggiungere sicurezza ai mutui agrari che secondo questo disegno di legge, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli dovrebbe fare, stanno gl'Istituti intermedi, i quali col loro capitale e colla loro personalità giuridica garantiscono.

E fra questi Istitui, la scelta sarà fatta dalla Direzione del Banco di Napoli che già da lungo tempo li conosce e sa prendere ogni precauzione per assicurare il retto e sano uso delle

somme loro confidate. Il Senato comprende adunque che non è pericolosa l'azione che si consente alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Ma l'oppositore di questo disegno di legge diceva che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli non è prospera come tutte le altre d'Italia; che essa ha un capitale di riserva che si ragguaglia appena al 5 per cento dei suoi depositi, mentre la Cassa di risparmio di Milano ha una riserva che ammonta nientemeno che al 25 per cento dei suoi depositi.

Io non credo che questa condizione di cose valga per esonerare la Cassa di risparmio di Milano del Banco di Napoli dal fare questi mutui del credito agrario; imperocchè egli è certo che con 24 uffici essa raccoglie gran parte del risparmio delle provincie napoletane, niente meno che 52 milioni e però ha il dovere di far nelle provincie medesime quei mutui agrari che le altre Casse di risparmio italiane fanno nelle provincie in cui risiedono. E col presente disegno di legge noi non facciamo che sciogliere per una piccola parte un legame, un impedimento, che colla legge del 1895 avevamo imposto alle operazioni che questa Cassa poteva fare, impedimento e limitazione che le altre Casse di risparmio non hanno, perchè son libere d'esercitare il credito agrario finchè vogliono, ed in molte parti d'Italia lo esercitano.

L'onor. senatore Pisa, nel suo discorso di ieri, eccitava il Governo a far sì che le altre Casse di risparmio delle provincie meridionali riunite in consorzio, o da solo avessero soppresso al bisogno che riconosceva ampiamente di prestito agrario. Ma io non saprei intendere quale sia la ragione per la quale dovessimo promuovere il credito agrario presso le Casse di risparmio tutte, e poi dovessimo negarlo alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli.

Ed ora, o signori, dopo aver considerato la solidità di questi mutui agrari cui è rivolto il presente disegno di legge, e passato a rassegna tutte le guarentigie che ad essi offre la legge del credito agrario e gl'istituti intermedi e la vigilanza ed ispezione continua che su di questi eserciterà la Direzione del Banco di Napoli, ed infine il fondo di riserva di L. 2,530,000 che per coprir qualunque perdita, possiede la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, io tengo per fermo che, dietro a tutto questo trinceramento,

l'istituto d'emissione che è il Banco di Napoli non abbia proprio nulla a temere.

Ed anco per questa parte spero che gli onorevoli senatori si sentiranno abbastanza tranquilli nel votare questo disegno di legge.

Ma io vado più oltre nelle vedute dell'onorevole oppositore, il quale diceva che era tempo che noi provvedessimo o continuassimo a provvedere molto seriamente al risanamento del nostro sistema bancario, del nostro sistema economico, del nostro sistema monetario.

Ed io credo che questo modestissimo disegno di legge, anzichè dipartirsi da questi sani propositi, vi porti invece la più valida collaborazione; imperocchè a che sono rivolti questi mutui del credito agrario, se non a promuovere l'incremento della produzione? E non pare all'onor. Pisa che l'incremento della produzione sia l'unico ed il più solido fondamento di quel risanamento economico bancario e monetario a cui egli aspira, nel che noi tutti siamo con lui d'accordo?

Aggiungerò inoltre che questa iniziativa della Cassa di risparmio del Banco di Napoli eccita anche molte attività locali, che l'onorevole Pisa ragionevolmente si augurava che sorgessero.

Infatti io so che in molti punti, dopo che il presente disegno di legge fu approvato dalla Camera dei deputati, già si vanno organizzando dei consorzi i quali raccolgono capitali che coll'aiuto che potranno ottenere dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli rivolgeranno interamente a prestiti per l'agricoltura. I signori senatori, vedono adunque che il presente disegno di legge può fare molto bene e non può produrre quei danni che si facevano temere, ed in conseguenza io lo raccomando caldamente alla loro approvazione.

Sempre, in questo e nell'altro ramo del Parlamento e nella pubblica opinione si è desiderato e predicato che i nostri Governi dovessero promuovere la ricchezza pubblica, e l'incremento della produzione nazionale.

Ma questi eccellenti ed egregi risultati non si possono ottenere al momento, in cui si richiedono; vogliono anzi esser preparati con studio e di lunga mano e con savie disposizioni, con le quali poi si vanno di mano in mano producendo. Or questo disegno di legge a me pare che sia appunto di quelli, che preparano direttamente questo aumento della produzione e

del progresso agricolo, e non sarà certo il Senato del Regno che vorrà impedirne la pronta e desiderata attuazione.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI BROGLIO, *ministro del tesoro*. Occorre appena che faccia presente al Senato come io abbia dovuto occuparmi del progetto che si sta discutendo, soltanto per quell'ufficio di vigilanza, che la legge bancaria attribuisce al ministro del tesoro sugli istituti di emissione.

Allorquando questo disegno di legge per iniziativa parlamentare fu presentato all'altro ramo del Parlamento, a me parve che sopra ogni altro esame, incombesse principalmente al ministro del tesoro un'indagine per se stessa la più importante, e la quale quasi assorbiva ogni altro studio. E quest'indagine, consisteva nell'esaminare se e quali rischi dall'adozione del disegno di legge avrebbero potuto provenire, sia alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, sia a quest'ultimo istituto, per effetto dell'obbligo di garanzia, che la legge gli attribuisce per le obbligazioni contratte dalla Cassa medesima. Altre indagini di rilevante importanza mi si affacciarono, e sovra tutte importante quella, a cui ha ieri accennato il senatore Pisa, se cioè possa ammettersi che gli istituti di emissione siano abilitati a quelle operazioni di credito agrario che il disegno di legge contempla.

Ma io credo si possa riconoscere che la nostra legislazione ha già pregiudicata questa questione, quando ha data facoltà agli istituti di emissione di esercitare il credito fondiario. Intendo la facile obiezione che mi si può opporre; e cioè che la facoltà stessa venne da qualche anno tolta agli istituti, appunto per gli inconvenienti verificatisi nel suo esercizio. Ma però rimane il fatto che per lungo tempo si è ritenuto, diversamente da quel che si verifica in altri paesi, che i nostri istituti di emissione potessero estendere la loro attività anche ad operazioni che non fossero di indole commerciale e bancaria. Ma io ebbi un'ulteriore ragione per non entrare nell'ordine delle idee esposte dal senatore Pisa su questo argomento, e tale ragione mi parve costituisse una vera eccezione pregiudiziale. Poichè è vero che il Banco di Napoli garantisce le obbligazioni

della sua Cassa di risparmio; ma da questa garanzia, che la legge del 1895, per ragioni speciali, ha voluto aggiungere alle altre garanzie proprie della Cassa di risparmio, non credo possa sorgere la illazione che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli non sia una vera e propria Cassa di risparmio. L'indole di un istituto si ritrae sopra tutto dalle funzioni che il medesimo esercita. Ora la funzione vera della Cassa di risparmio del Banco di Napoli altra non è se non quella di tutti gli altri istituti congeneri: cioè raccogliere i depositi del risparmio.

Così che, sebbene il disegno di legge possa avere influenza sul Banco di Napoli, io non doveva esaminarlo circa alle nuove funzioni attribuite alla Cassa di risparmio, ma bensì in quanto le funzioni stesse potessero recar danno al Banco di Napoli.

Eliminato questo dubbio, evidentemente io non aveva alcuna ragione per oppormi a che il disegno di legge avesse il suo corso davanti al Parlamento.

Nell'esame delle probabilità di rischio non ho potuto lasciarmi dominare dall'apprensione, della quale molti sono preoccupati, per il fatto di precedenti che si verificarono molti anni addietro nelle provincie meridionali.

Primieramente non è esatto che un vero e proprio credito agrario sia stato già esercitato dal Banco di Napoli.

Sta in fatto che con un decreto, se non erro, del 1888, fu autorizzato il Banco di Napoli ad impiegare una somma di otto milioni in operazioni di credito agrario, e che il Banco fu pure autorizzato ad emettere le relative cartelle agrarie.

Tuttavia o per la tenuità della somma disponibile, come alcuni asseriscono, o per altre difficoltà, che non sono riuscito ad appurare, il Banco di Napoli non ha nè istituito il credito agrario, nè emesse le cartelle.

Il Banco fece delle operazioni cambiarie che poterono reputarsi di credito agrario per il motivo che vennero assistite da ipoteca fondiaria. Però nemmeno tali operazioni furono riconosciute come operazioni agrarie, poichè quando si è chiesto dal Banco di trasformarle in mutui agrari, il Governo ha negato che i crediti fossero di tale natura da permettere la chiesta trasformazione.

Vediamo adunque se le disposizioni del disegno di legge possono compromettere sia la Cassa di risparmio, sia il Banco di Napoli.

Questo è il quesito importante che devesi risolvere.

Colle proposte d'iniziativa parlamentare si chiedeva che la Cassa di risparmio potesse impiegare nelle nuove operazioni, da principio il quarto, successivamente il terzo delle sue attività.

A me parve che questa misura fosse troppo larga, tenendo conto dei mezzi di cui può realmente disporre la Cassa di risparmio.

Ho quindi insistito affinchè la misura del concorso fosse sensibilmente diminuita, e difatti venne ridotta ad un quinto dei depositi.

Inoltre parvemi opportuno che la legge esprimesse esplicitamente la sua indole sperimentale. All'uopo si introdusse quella disposizione per la quale, alla decorrenza di tre anni, il Parlamento deve essere messo a cognizione dei risultati ottenuti, al fine di averne norma per allargare o diminuire l'efficacia della legge.

Circa alla probabilità di pericolo insita nei crediti agrari, il senatore Lampertico ha fatto ieri un'osservazione molto acuta alla quale mi associo.

Sembra a prima vista contraddittorio, quasi paradossale, che il fido agrario, il quale si fonda su garanzie mobili, apparentemente meno solide di quelle del mutuo fondiario, riesca in realtà meno pericoloso di quest'ultimo.

Eppure molte volte è così!

Quali furono le cause dei risultati poco felici che si verificarono nelle operazioni di credito fondiario concesse per il passato ai nostri istituti?

Il senatore Serena ne ha accennate alcune; egli ritiene che le trasformazioni operate su larga scala delle colture agrarie, mentre avevano dato un profitto soddisfacente nei primi anni, divennero poscia perdenti per il fatto della grande diminuzione dei prezzi dei prodotti, cosicchè ai mutuatari mancarono i mezzi per soddisfare i loro impegni, e risultarono le rovine che tutti deploriamo.

Io credo che questa sia una delle cause per le quali le operazioni di credito fondiario riuscirono pur troppo infauste in gran numero di casi.

Ma volli avere in proposito più larghe in-

formazioni, e potei formarmi la convinzione che una delle cause, e forse la principale dell'insuccesso, consistette in ciò che il mutuo per la trasformazione agraria fu tale di nome, ma non di fatto.

Il mutuo fondiario fu un mutuo di comodo, che servi a spese tutt'altro che produttive; spesso venne contratto per pagare altri debiti, e talvolta anche per spendere molto male le somme che si ricevevano..

*Voci.* È vero.

È facile convincersi di ciò quando si ponga mente all'ammontare eccessivo di molti mutui che vennero concessi per somme enormi, anche di milioni.

Qualcuno si aggirò su parecchi milioni!

Ora rifletta il Senato, se è possibile che un proprietario, per quanto di larga estensione di fondi, possa contrarre un debito di molti milioni per delle trasformazioni agrarie!

Or bene, il credito agrario, per quanto si assicuri sopra garanzie meno reali ed apparentemente meno sicure dell'ipoteca, non può tuttavia condurre a questi risultati.

Prescindo ora dall'esame della convenienza di autorizzare una somma di sei milioni, come propone l'Ufficio centrale, o la somma che fu votata dalla Camera.

Il senatore Serena ha fatto ieri un calcolo del danaro di cui avrebbe disponibilità ogni cittadino, in quelle provincie, nelle quali la Cassa di risparmio dovrebbe esercitare le nuove operazioni, ed ha indicato delle cifre meschinissime.

A dir vero, di queste suddivisioni per capi, in materia di ricorso al credito, non trovo che si possa fare gran conto.

Bensì sta nell'indole stessa del credito agrario l'impedimento a che il fido possa acquistare proporzioni pericolose. Evidentemente lo scopo principale del credito agrario consiste nel mettere in grado l'agricoltore di pagare le spese di produzione, di provvedersi di buone sementi, di concimi e di attrezzi.

Ora tutto ciò non può certo indurre gli istituti che eserciteranno le nuove funzioni ad accordare fidi vistosi; e se lo facessero, il difetto non sarebbe nella legge, bensì, e soltanto, nelle persone che saranno chiamate ad applicarla. Appunto per evitare concessioni pericolose, il disegno di legge stabilisce che preferibilmente

le sovvenzioni si debbono fare in materie prime, e non già in danaro. Ma altre serie condizioni di garanzia il disegno di legge esige. Su questo punto io mi permetto anzi di richiamare l'attenzione del Senato.

Non è al primo venuto che si potranno fare i fidi. Occorre dapprima una organizzazione di enti intermedi, e questi debbono dare delle garanzie da determinarsi per regolamento.

Forse dal lato della tecnica legale sarebbe stato più opportuno il poter introdurre nella legge la determinazione di queste garanzie, anzichè rimetterla al regolamento.

Ma era difficile assai il farlo, poichè le cautele devono adattarsi alle condizioni speciali dei vari paesi, che sono gli uni dagli altri molto differenti e nelle condizioni economiche e nei mezzi di garanzia che possono offrire.

Ma certo quando la legge afferma che con un regolamento si determineranno i caratteri e le garanzie ad offrirsi dagli istituti, non può dubitarsi che si esigeranno o garanzie di capitale azionario, o garanzie di amministratori seriamente e personalmente responsabili; in nessun'altra guisa io credo che possa interpretarsi la prescrizione della legge.

In molte provincie con l'emissione di azioni di tenuissimo importo, di 10 o di 25 lire l'una, si sono creati istituti, i quali ora esercitano funzioni di credito, anche d'indole agraria, per somme rilevantissime, che si contano a milioni. Ebbene io spero che qualcosa di simile possa verificarsi anche nelle provincie meridionali. In queste manca ancora l'iniziativa per tale genere di operazioni, mancano i nuclei per la fondazione di simili istituti: si tratta appunto di facilitare le iniziative locali, di gettare le fondamenta dell'edificio del credito agrario.

Seria garanzia è pur quella per la quale il limite dei fidi non è lasciato agli istituti intermedi; questo limite sarà determinato dal Banco di Napoli il quale dovrà sorvegliare perchè non venga oltrepassato.

Venne dunque organizzato tale un complesso di freni e di cautele che hanno tranquillizzato l'animo mio, e che affideranno, spero, anche il Senato.

Evidentemente in materia di credito la sicurezza assoluta non si ha mai. Quando ho sentito parlare del credito commerciale, ed affermare che gli istituti di emissione debbono

« esercitare esclusivamente il credito commerciale, poichè questo non solo è conforme all'interesse loro, ma rappresenta inoltre ben maggiori garanzie, io dovetti ricordarmi di tanti e tanti fatti che pur troppo smentiscono questa affermazione; fatti passati e recenti e che sono ben più gravi dei danni che possono derivare da un credito agrario bene amministrato. In fatto di credito per avere la sicurezza piena ed intera vi ha un sol mezzo: non farne punto; ma questa risoluzione non può venire in mente ad alcuno. Data adunque l'organizzazione predisposta col disegno di legge, credo raggiunta quella maggiore sicurezza, che in questo genere di operazioni si può avere, e parmi lecito di invitare il Senato a dare il suo voto favorevole.

Un periodo sperimentale di 2 o 3 anni non può, nella peggiore ipotesi, condurre a risultati di gravi danni; la gestione del credito affidata al Banco di Napoli, anche per le qualità personali e per le attitudini specialissime di chi oggi è alla testa di quest'istituto, assicura che la legge sarà applicata con ogni ragionevole serietà e con tutte quelle cautele e prudenze che sono necessarie ad evitare inconvenienti seri.

Io penso che anche le popolazioni delle provincie nelle quali il mutuo agrario dovrà applicarsi sentiranno il grande loro interesse, anzi la necessità che un secondo insuccesso non venga a diminuire ancora il loro credito, ed a distruggere quella fiducia che pur va rinascendo circa la possibilità dell'esercizio del fido d'ogni sorta presso di loro.

Evidentemente se questa legge dovesse condurre a risultati anche lontanamente paragonabili a quelli che si ebbero con l'applicazione del credito fondiario, io temerei moltissimo per l'avvenire del credito in quei paesi. Confido quindi che mediante una bene intesa solidarietà di quelle patriottiche popolazioni, il nuovo esperimento riuscirà anche nelle provincie meridionali a risultati che si avvicineranno a quelli avuti in moltissime altre provincie del Regno. (*Bene*).

Giacchè ho la parola, aggiungerò qualche osservazione sulle varianti introdotte dall'Ufficio centrale. Evidentemente io mi debbo rimettere alla saviezza del Senato: non faccio quindi formali proposte. Mi limito a sottoporre al Se-

nato una considerazione d'ordine parlamentare. Modificare la legge in questo momento equivale ad impedirne affatto l'esecuzione, poichè evidentemente il disegno di legge modificato dovrebbe tornare alla Camera dei deputati, la quale ormai non ha più tempo di occuparsene, prima delle vacanze.

D'altra parte credo che la modificazione più importante, introdotta dall'Ufficio centrale, possa egualmente ottenersi sotto altra forma.

La legge dispone che la somministrazione del credito da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli dovrà farsi gradatamente. È dunque implicito il concetto che non tutta la somma di sei o di dieci milioni, che verrà autorizzata, possa venire subito impiegata nelle operazioni di credito, ma che l'impiego debba essere fatto gradatamente e nel periodo di tre anni.

La legge afferma anche che il regolamento dovrà determinare i limiti dei fidi che la Cassa di risparmio potrà fare agli istituti intermedi.

Da queste due disposizioni della legge parmi che sorga, anche legalmente, la opportunità di un ordine del giorno, il quale quando fosse accettato dal Governo, avrebbe efficacia di vero e proprio impegno.

L'ordine del giorno dovrebbe esprimere il concetto che nei due primi anni le somme da sovvenirsi dalla Cassa di risparmio non potranno eccedere l'importo di sei milioni. Per tal guisa si arriverebbe del pari all'intento desiderato dall'Ufficio centrale, e verrebbe evitato l'inconveniente di sospendere ancora per lungo tempo l'approvazione della legge. Non faccio una formale proposta, ma se il Senato vorrà entrare in tale ordine di idee, ed approverà un ordine del giorno che lo confermi, io prendo impegno di introdurre la limitazione che indicai nel regolamento, che potrà essere compilato in breve tempo. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di progetti di legge.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PONZA DI SAN MARTINO, *ministro della guerra*.  
Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, contenente « Disposizioni pei depositi di allevamento cavalli ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici per il suo esame.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del progetto di legge sul Credito agrario.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'agricoltura.

BACCELLI A., *sotto segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Dopo i notevoli discorsi pronunciati nelle sedute di ieri e di oggi dagli onorevoli senatori Carta-Mameli, Serena, Lampertico, Parpaglia e Visocchi, che ha rappresentato il relatore, il compito del Governo è assai agevole.

L'onor. ministro del tesoro ha già intrattenuto il Senato intorno a quella parte del disegno di legge che si riferiva al sano regimento degli Istituti di emissione. La parte che il rappresentante del ministro dell'agricoltura e del commercio deve ora in brevissime parole svolgere è quella positiva, quella cioè che dimostra quanti e quali vantaggi l'agricoltura nazionale possa trarre dall'approvazione di questo disegno di legge. Voi, signori senatori, sapete come, massime in questi ultimi anni, tutti gli Stati più civili di Europa abbiano volto il loro pensiero all'organizzazione del credito agrario.

Non rammenterò i 40 milioni assegnati al tesoro francese dalla Banca di Francia, e gli altri 40, che nel corso di 20 anni la stessa Banca si accinge ad assegnare al tesoro francese, e non ricorderò che queste somme debbono essere appunto distribuite alle Casse regionali, affinché vadano ad alimentare l'agricoltura.

Non rammenterò nemmeno come la Banca cooperativa centrale tedesca abbia, per virtù dello Stato, raccolto ormai 50 milioni di marchi.

Noi non siamo, pur troppo, in grado di seguire questi cospicui esempi, poichè le condizioni delle nostre finanze non ce lo consentono; ma, d'altra parte, poichè i prodotti agrari d'Italia debbano pur lottare, nella libera concorrenza internazionale, coi prodotti degli altri paesi, nei quali così favorevoli condizioni sono fatte all'agricoltura, non possiamo disinteressarci del grave problema, anzi dobbiamo, per quanto le nostre forze ce lo consentono, dar

opera affinché esso abbia anche fra noi un'adeguata soluzione.

Io credo che i timori, dei quali si è fatto eco in quest'aula, specialmente il senatore Pisa, non siano fondati. Occorre distinguere, come già altra volta ebbi occasione di dichiarare al Senato, credito agrario da credito agrario. Noi non intendiamo, e non potremmo intendere, coi pochi milioni, che saranno posti a disposizione del Mezzogiorno, di aprire le larghe fonti di quel grande credito agrario, che deve servire alle trasformazioni culturali. Già ebbi occasione di dire in quest'aula come e la scarsa istruzione agraria e la mancata preparazione del nostro ambiente ci dissuadano assolutamente dal porci su questa mia, che potrebbe riuscire pericolosa. Ma d'altra parte, se dobbiamo attendere tempi più maturi per aprire larghe le fonti al credito agrario, dedicato alle trasformazioni culturali, non ci è oggi lecito trattenerci dall'aprire le fonti al minuto credito, a quello che serve giornalmente al piccolo agricoltore pei bisogni del suo campo.

Per buona sorte in Italia molti sono i piccoli proprietari e noi dobbiamo, non solo per ragioni economiche, ma anche per ragioni politiche, curare che questa grande classe di piccoli proprietari sia, quanto più è possibile, tutelata nei propri interessi; infatti è la massa dei piccoli proprietari, che costituisce il più valido baluardo contro l'irrompere del collettivismo.

Ragioni economiche e ragioni sociali consigliano a votare il presente disegno di legge. Il piccolo proprietario che deve far progredire la sua azienda agreste e ha bisogno degli attrezzi rurali, o dell'animale che serve al lavoro del fondo, e del concime chimico per fecondarlo, o delle materie anticrittogamiche per combattere le malattie delle piante, come potrà procedere sulla via del progresso, se non avrà istituti dai quali attingere il modesto credito di cui abbisogna?

E non solo il progresso dell'agricoltura è arrestato quando le fonti del credito agrario sono inaridite, ma molte volte l'agricoltore, stretto dalla necessità, si trova soffocato dallo irrompere dell'usura, cui deve di necessità ricorrere; imperciocchè, se è possibile fare a meno di certe macchine agrarie, di certi concimi che fecondano il campo, ecc., non è però possibile fare a meno delle opere necessarie

alla coltivazione e delle sementi ad essa indispensabili.

E voi, signori senatori, sapete pur troppo come la piaga dell'usura batte qui, nel centro della nostra civiltà, alle porte della capitale d'Italia, e con lena infesta su quasi tutta l'Italia meridionale e l'Italia insulare. Cosicché l'agricoltore, non solo si vede paralizzato nella sua azione di progresso, ma è anche sorpreso da quello scoraggiamento, che la condizione delle cose gli infonde nell'animo. Infatti, trovandosi appena in grado di far fronte ai pagamenti pretesi dall'usuraio, egli sa che gli è preclusa ogni via e ogni speranza a qualunque miglioramento del proprio fondo: di natural conseguenza la sua attività si isterilisce, si assopisce, la sua intelligenza e la sua fibra si rilasciano.

So anch'io che una cospicua e ricca parte d'Italia non abbisogna ormai d'incoraggiamenti, poichè il credito in essa si esercita in larga misura; ma pur troppo non è così per tutta l'Italia; e noi dobbiamo preoccuparci non solo della parte più fortunata, ma anche di quella che, per ragioni indipendenti della volontà degli uomini, è meno favorita dalla fortuna.

Nel Lombardo-Veneto le Casse di risparmio hanno 854 milioni di capitale; ma se si tolgono i fondi della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, tutte le Casse di risparmio meridionali, insieme riunite, non raggiungono i 28 milioni.

Le Banche popolari raccolgono 285 milioni di capitale nel solo Lombardo-Veneto, invece 67 milioni soltanto sono raccolti dalle Banche popolari dell'Italia meridionale; sono sorte 604 Casse rurali quasi per incanto nell'Italia del Nord, appena 9 sono sorte nell'Italia del Sud.

Pertanto queste condizioni particolari di una così nobile parte della nostra patria ci consigliano a provvedere alle sue sorti. E nulla di più giusto, nulla di più opportuno, che quello stesso danaro, che è frutto del risparmio del Mezzogiorno, e che affluisce alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, si volga in modestissima parte a beneficio dello stesso Mezzogiorno. (*Approvazioni*).

I pericoli quali sono?

L'onor. ministro del tesoro, che più particolarmente doveva trattare di questa parte, vi ha dimostrato, a parer mio, come non debbano

nutrirsi timori di sorta. Io dovrò aggiungere brevi parole a quelle pronunciate dall'onorevole ministro.

Ricorderò al Senato un esempio.

La Banca Generale di Roma, la quale aveva un'azienda commerciale, e un'azienda di credito agrario insieme, quando dovette por fine alle sue operazioni, trovò nella parte dedicata al credito agrario, l'unica fonte di qualche lieve guadagno: invece la parte dedicata al credito commerciale fu rovinosamente colpita. E se ricordiamo quanto è avvenuto nel 1893, quando il panico sorprese alcune Casse di risparmio d'Italia, non potremo dimenticare che furono appunto quelle Casse di risparmio, che avevano i loro fondi in titoli di Stato, che subirono più violento il panico dei depositanti, mentre quelle, che avevano i loro fondi equamente divisi in vari impieghi, soffrirono di questo panico in minor misura.

Ed è naturale: e non ho bisogno di ricordare al Senato come in quel tempo i titoli di Stato, che pure sono i più solidi, ebbero a subire una perdita del 20 per cento.

Tutto ciò dimostra, o signori senatori, come sia vero quanto poco fa l'onor. ministro del tesoro diceva, che nel far credito v'è sempre pericolo, ed è tutta questione di misura. Il solo modo per non incontrare pericolo, sarebbe quello di riporre nelle pentole le monete d'oro come facevano gli antichi avari, di cui gli scrittori latini ebbero a satireggiare.

Molte sono le garanzie stabilite da questo progetto; ed il ricordo del passato, che ha destato tanto spavento, non è stato a parer mio, opportunamente invocato; poichè, se è vero che un tempo il Banco di Napoli fu colpito da grave crisi, è altrettanto giusto rammentare come le conseguenze di quella crisi, dipesero sì dalla scorretta amministrazione, ma più ancora da avvenimenti che non era in potere di alcuno di arrestare, e che derivarono dalla rottura dei trattati di commercio e dal deprezzamento dei prodotti agrari.

Allora si trattava di mutui a lunga scadenza e con base fondiaria, si trattava di mutui di forti somme su poche teste. Ora è noto che questo genere di operazioni reca un più grave pericolo, perchè esso non si confà all'indole degli istituti di emissione. Il credito agrario, invece, sarà fatto a piccole cifre e su molte teste; ed

in ciò sta la maggiore garanzia del sovventore: l'istituto inoltre sarà assistito dal valido privilegio di cui nella legge del 1887.

I crediti dovranno essere principalmente concessi in natura, in attrezzi, in concimi chimici e in materie antigruttogamiche. Questo dimostra che non v'ha pericolo di dispersione ed affida che il danaro fornito andrà effettivamente a beneficio della terra. Or siccome la terra non manca mai di dare il suo frutto, così non mancherà di soddisfare quella somma, che le avete concesso.

Finalmente si avrà una solida garanzia nel regolamento, che sarà formato dagli esperti amministratori dell'Istituto sovventore.

Non è poi all'agricoltore direttamente che viene fatto il credito; ciò non sarebbe consigliabile, poichè l'istituto centrale non conoscendo le condizioni di luogo e di persone, potrebbe trovarsi talvolta a mal partito. Invece il credito sarà fatto ad enti intermedi, solidamente costituiti, i quali, conoscendo uomini e cose, porgeranno all'Istituto centrale la garanzia della solvenza degli agricoltori sovvenuti.

Parmi adunque che il Senato possa essere assolutamente tranquillo, e possa con animo sereno votare questo disegno di legge.

Aggiungerò anch'io una raccomandazione a quella già fatta dall'onor. ministro del Tesoro, che cioè voglia il Senato, se così crede, approvare il disegno di legge quale è stato approvato dalla Camera dei deputati, affinchè non avvenga che, per le condizioni parlamentari, questo non possa avere effetto che di qui a molti mesi, mentre le popolazioni del Mezzogiorno attendono con impazienza i benefizi che da questa legge si ripromettono. Anch'io mi rimetto, per questa parte, intieramente alla sapienza del Senato, il quale giudicherà il partito più conveniente; ma ho creduto dover mio aggiungere anche la raccomandazione del rappresentante del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Son giunto, signori senatori, alla fine del breve mio discorso. La questione del Mezzogiorno d'Italia non è una questione regionale. Essa è una questione nazionale. Noi tutti abbiamo il dovere di pensare al Mezzogiorno di Italia, il quale è travagliato da crisi agrarie che si succedono senza posa. Esso è travagliato

dalla fillossera che lo minaccia, dalle malattie dell'olivo che si estendono di anno in anno, e dalla crisi degli agrumi.

Esso deve lottare con la concorrenza internazionale; e non gli mancheranno nuove difficoltà da superare con la prossima scadenza dei trattati di commercio.

Il Senato, che ha sempre avuto così alto il sentimento del patriottismo, volgerà, non ne dubito, vigile cura a questa nobile regione di Italia, ed approverà il presente disegno di legge, facendo così opera saviamente economica e politicamente giusta ed opportuna. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Siccome nella discussione generale la Commissione aveva presentato delle modificazioni, io ed alcuni colleghi crediamo di presentare un ordine del giorno, seguendo così l'indirizzo a cui ha accennato l'onor. ministro, perchè in questo modo si possano conciliare le cose nel senso di raggiungere lo scopo a cui tende la Commissione centrale, senza porre ostacolo all'approvazione della legge, attese le condizioni speciali, parlamentari, nelle quali ci troviamo.

PRESIDENTE. Se si vuol ritornare al progetto antico, bisogna promuovere il voto del Senato perchè il progetto ministeriale dovrebbe essere considerato come emendamento al progetto presentato dall'Ufficio centrale.

La questione si può intendere così, ma se ella crede di presentare un ordine del giorno, che raggiunga lo stesso scopo, io nulla ho da opporre.

PARPAGLIA. Vorremmo presentare l'ordine del giorno, perchè così avremo campo di chiedere che nella discussione e votazione della legge si ritorni al progetto quale è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento; in tal modo si agevola la via.

Una volta approvato l'ordine del giorno, il Senato si trova in condizione di approvare senz'altro la legge, quale è stata presentata dal Governo, e che fu votata dalla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Insomma, l'approvazione del suo ordine del giorno implicherebbe l'approvazione degli articoli del progetto di legge ministeriale?

PARPAGLIA. Precisamente.

PRESIDENTE. Allora si compiaccia inviarmi l'ordine del giorno.

Leggo l'ordine del giorno del senatore Parpaglia e di altri:

« Il Senato, considerando che nella legge si stabilisce che i fondi destinati per il credito agrario, dalla Cassa di risparmio di Napoli, debbano avere un impiego graduale, invita il Governo perchè nel compilare il regolamento, stabilisca che la somma da impiegarsi nelle operazioni del credito agrario, sia limitata nei primi due anni a sei milioni e la Direzione del Banco di Napoli faccia annualmente la relazione delle operazioni ».

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Ho domandato la parola per meglio chiarire il significato dell'ordine del giorno. Il nostro Ufficio centrale propose alcune modificazioni al disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, e le poche ma non lievi modificazioni da esso proposte consistevano nel ridurre l'esperimento da tre a due anni, e la somma da impiegarsi nelle operazioni di credito agrario da dieci a sei milioni. In seguito alla discussione di ieri e di oggi e alle parole pronunciate dal ministro del tesoro e dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, è apparso evidente che un ordine del giorno, come quello testè presentato, non sarebbe contrario alla legge, la quale stabilisce che i dieci milioni non debbono spendersi in un anno, ma gradatamente.

L'ordine del giorno, dunque, suppone che i due articoli proposti dall'Ufficio centrale non siano approvati e che ad essi si debba sostituire un invito al Governo di stabilire nel regolamento che la somma di dieci milioni si deve spendere come vuole la legge, gradatamente, e cioè che nei primi due anni non si debbano spendere più di sei milioni. Così in certa guisa si verrebbe anche a soddisfare il desiderio dell'Ufficio centrale, senza però modificare gli articoli 1 e 2 come furono votati dall'altro ramo del Parlamento. Oltre a ciò con l'ordine del giorno s'inviterebbe la Direzione generale del Banco di Napoli a presentare al Parlamento, oltre la relazione triennale, di cui nella legge, anche una relazione sulle operazioni compiute in ciascun anno, perchè così il Parlamento

potrà vedere se i temuti pericoli si sono in tutto o in parte verificati e provvedere opportunamente. È questo, in poche parole, il concetto che informa l'ordine del giorno ora presentato.

PRESIDENTE. Qual'è dunque il progetto che dovrebbe esser votato, secondo il concetto dei signori senatori che hanno presentato l'ordine del giorno? quello dell'Ufficio centrale o quello del Governo?

SERENA. Il progetto da votarsi è quello dell'Ufficio centrale. Il ministro ha accettato che la discussione si aprisse sul progetto presentato dall'Ufficio centrale: quando si arriverà all'articolo 1, io proporrò che, come emendamento, si ritorni all'articolo 1° della legge votata dall'altro ramo del Parlamento e più proporrò anche, a nome dei miei colleghi, l'approvazione dell'ordine del giorno. Mi pare che così sia semplificata la questione.

PRESIDENTE. Insomma l'approvazione di quest'ordine del giorno nel concetto dei proponenti vuol dire che si voti l'art. 1 come è stato presentato dal Ministero, con quelle avvertenze che risultano da quest'ordine del giorno.

SERENA. Perfettamente.

PRESIDENTE. Veramente questo sistema è un po' nuovo. Ad ogni modo dichiaro aperta la discussione su quest'ordine del giorno, avvertendo che l'approvazione di esso, involge l'approvazione del progetto presentato dal Governo.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Il concetto di coloro che hanno presentato l'ordine del giorno è questo: mantenere i due primi articoli del progetto presentato dal Governo, non quello modificato dalla Commissione.

Col progetto approvato dalla Camera dei deputati e presentato dal Governo, si destinano per le operazioni del credito agrario due decimi dei depositi della Cassa di risparmio, che in sostanza rispondono a 10 milioni; invece la Commissione del Senato riduce la somma a 6 milioni.

Inoltre la Commissione del Senato riduce a due anni il termine direi di esperimento, che nel disegno di legge del Governo era stabilito per tre anni.

Il ministro del tesoro fece anche conoscere che, attese le condizioni parlamentari, evidentemente queste modificazioni potevano portare alla conseguenza di arrenare la legge.

In queste condizioni noi abbiamo creduto formulare l'ordine del giorno informato a questo concetto: Mantenere quale è il primo articolo della legge come fu approvato dalla Camera dei deputati, cioè che si debbano destinare per il credito agrario due decimi dei depositi della Cassa di risparmio di Napoli.

Siccome alcuni espressero timori che collocando subito questa somma in operazioni del credito agrario potesse creare se non pericoli difficoltà al Banco, abbiamo voluto nel nostro ordine del giorno esprimere il concetto che nei primi due anni si possa impiegare una somma non superiore ai 6 milioni, invece d'impiegare tutti i 10 milioni, come potrebbe, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli, in virtù dell'articolo 1, salvo d'impiegare la residuale somma fino a 2 decimi dei depositi successivamente, interpretando in tal modo l'art. 1 della legge, che vuole l'impiego debba essere graduale, facendo ciò con apposite disposizioni nel regolamento, nel senso che nei primi due anni la somma da impiegarsi per il credito agrario sia di 6 milioni.

E nel tempo stesso vogliamo, per maggior garanzia, che la Direzione del Banco di Napoli debba annualmente presentare una relazione di tutte le operazioni fatte pel credito agrario.

Il concetto nostro è questo, che con questo ordine del giorno intendiamo sostituire i primi due articoli della legge presentata dal Governo e approvata dall'altro ramo del Parlamento, ai due articoli modificati dall'Ufficio centrale.

Questo è il nostro pensiero.

PRESIDENTE. Pare a me che l'approvazione dell'ordine del giorno implichi l'approvazione degli articoli 1° e 2° del progetto di legge ministeriale...

PARPAGLIA. Precisamente.

PRESIDENTE. Ora, ad evitare equivoci sarebbe, credo, opportuno che si dicesse chiaramente: « e passa alla votazione degli articoli 1° e 2° del progetto quale fu presentato dal Governo ».

PARPAGLIA. L'osservazione dell'onorevolissimo presidente è giustissima, quindi aderisco perchè all'ordine del giorno siano aggiunte le parole « e passa alla votazione degli articoli 1 e 2 del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento ».

SENSALES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SENSALES. All'ordine del giorno non dovrebbero aggiungersi che queste parole, all'articolo 1° invece di dire: « una somma non superiore ai 6,000,000 » si dica: « due decimi dei suoi depositi ». All'articolo 2° invece di dire: « decorsi due anni » si dica: « decorsi tre anni ».

Così si toglierebbe ogni dubbio.

PRESIDENTE. Mi pare che ormai la portata dell'ordine del giorno Parpaglia sia stata sufficientemente spiegata.

Lo rileggo con l'aggiunta da me proposta ed accettata dal senatore Parpaglia:

« Il Senato, considerando che nella legge si stabilisce che i fondi destinati per il Credito agrario della Cassa di risparmio di Napoli debbano avere un impiego graduale, invita il Governo perchè nel compilare il Regolamento si stabilisca che la somma da impiegarsi nelle operazioni di Credito agrario, sia limitata nei primi due anni a sei milioni e la Direzione del Banco di Napoli faccia annualmente la relazione delle operazioni fatte, e passa alla votazione degli articoli 1 e 2 del progetto approvato dall'altro ramo del Parlamento ».

VISOCCHI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISOCCHI, *ff. di relatore*. L'Ufficio centrale per la dispiacevole assenza di due dei suoi membri e per la dissidenza dell'altro è costituito oggi solamente di due, i quali non si credono ora nel caso di prendere nessuna determinazione diversa da quella presa avanti. Fanno notare solamente che la loro deliberazione di modifica al presente disegno di legge fu presa nei primi giorni di giugno, quando vi era tutto il tempo di poter ottenere l'assenso della Camera dei deputati alle proposte modifiche, anzi si presentava ciò come agevole. Forse nel momento attuale l'Ufficio centrale non avrebbe preso tale determinazione, perchè, come ben diceva il ministro del tesoro, qualsiasi modificazione del disegno di legge, equivale oggi alla sua reiezione. In questa condizione di cose l'Ufficio centrale se ne rimette interamente alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Mi pare che non possano nascere equivoci, perchè le cose sono state spiegate abbastanza.

Metto adunque ai voti l'ordine del giorno, che ho testè letto.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge ministeriale. Li leggo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario con Consorzi e Istituti legalmente costituiti, designati a tal' uopo dall'Amministrazione del Banco di Napoli, i quali risiedano ed operino nelle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Campobasso, Benevento, Foggia, Bari, Lecce, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio-Calabria, Aquila, Chieti, Teramo, Cagliari e Sassari.

(Approvato).

Art. 2.

Decorsi tre anni dall'applicazione della presente legge, la Direzione generale del Banco di Napoli esporrà in una particolareggiata relazione i risultati ottenuti. Questa servirà di norma per restringere o per allargare, mediante legge, la facoltà concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli dal precedente articolo.

L'impiego in operazioni agrarie non dovrà eccedere il terzo dei depositi.

SERENA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SERENA. Questo articolo viene posto ai voti come fu approvato dall'altro ramo del Parlamento. Siccome però nell'ordine del giorno votato dal Senato si è parlato anche di una relazione annuale, io devo, a nome anche degli altri firmatari dell'ordine del giorno, dichiarare che questa relazione annuale non ha nulla di comune con quella triennale, di cui si parla in questo articolo della legge.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Per le operazioni suddette la Cassa di risparmio del Banco di Napoli non potrà mai percepire un interesse superiore al quattro per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Alle operazioni contemplate nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel Titolo I e gli articoli 20, 21 e 25 della legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 3ª).

(Approvato).

Art. 5.

Il privilegio stabilito al n. 5 dell'art. 1958 del Codice Civile è esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche.

Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'art. 1960 del Codice civile, occuperà il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.

(Approvato).

Art. 6.

Un regolamento proposto, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, dalla Direzione generale del Banco di Napoli, da approvarsi con Decreto Reale, ad iniziativa dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione consultiva per il credito agrario, provvederà a stabilire le condizioni, sotto l'osservanza delle quali si svolgeranno le indicate operazioni di credito agrario.

Questo regolamento determinerà anche i caratteri e le garanzie degli Istituti intermedi, i modi di sorveglianza del Banco su di essi, i limiti dei fidi della Cassa di risparmio agli Istituti e degli Istituti verso i loro clienti; stabilirà le norme perchè i prestiti si facciano di preferenza in stromenti e materie utili alla coltura; indicherà i limiti della provvigione e dell'interesse che potranno venir richiesti dagli Istituti intermedi ai loro clienti, e tutte quelle altre guarentigie che valgano ad assicurare la equa distribuzione del credito agrario con prevalenza dei piccoli fidi sui maggiori.

(Approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 179).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Prego il senatore segretario Colonna d'Avella di dar lettura del disegno di legge:

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge.

(Vedi Stampato n. 179)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia, primo iscritto.

MIRAGLIA. La Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale ha condotto a termine la parte più importante del suo lavoro. Questa parte si contiene in grossi volumi, che ci sono stati comunicati.

L'onorevole ministro ha invitato la Commissione a volere ora compilare gli articoli ed a rivedere l'opera sua, tenendo conto delle risposte della magistratura e dell'università.

In questo periodo di revisione in cui l'opera della Commissione è entrata io prego il ministro di voler rivolgere la sua attenzione su alcuni criteri della riforma, che destano gravi preoccupazioni in moltissimi.

Dai verbali delle dotte discussioni di una Commissione composta da insigni giuristi si apprende non poco, e si ricavano utili ed importanti proposte. Ma vi sono pure in tali verbali certe proposte, che segnano il trionfo di principî astratti, s'informano alla imitazione di leggi straniere, consacrano il predominio di un indirizzo, inteso più alla ricerca delle garentie dell'imputato, che alla tutela delle ragioni e dei diritti della società offesa dal delitto, e muovono da un pensiero di continuo sospetto verso gli atti dei funzionari di polizia giudiziaria e dello stesso giudice istruttore. Sono queste proposte che mi preoccupano seriamente.

I principî astratti sono oggetto di scienza, ed entrano solo per una certa parte nella legislazione. I due fonti perenni del diritto sono le necessità e le utilità della vita socievole;

e di queste necessità ed utilità della nostra vita sociale non si trovano accenni in quelle dotte discussioni.

L'importazione straniera è residuo di metodi astratti e puramente razionali, che urta col concetto odierno dello sviluppo graduale e della lenta evoluzione della vita varia dei popoli. Istituti possibili in alcuni ambienti non sono tali in altri ambienti. Dove il delitto è in incremento, come attestano documenti ufficiali, e vi sono annose piaghe sociali, come la mafia e la camorra, non è opportuno introdurre istituti fatti per nazioni che si trovano in più elevate condizioni etiche e sociali.

Pagine immortali ha quell'indirizzo che, nato nel secolo scorso da idee umane, ha prodotto la riforma penale. Esso però aveva un vizio d'origine, l'individualismo, affermava più il diritto dell'individuo che quello della società. Degenerato in sentimentalismo, ha dato luogo ad una reazione a nome dei diritti e degl'interessi della società. La reazione è un bene, perchè mette in luce l'errore del vecchio indirizzo, sebbene essa, appunto perchè reazione, ha esagerato in senso opposto. Eliminate le due esagerazioni, rimane questa verità, cioè che nella ricerca delle garentie dell'imputato è uopo tener presenti anche gli interessi della società.

Il dubbio continuo, persistente, sistematico, e la cieca confidenza della legge nell'opera di coloro che debbono applicarla sono due eccessi. Il legislatore non ha mente scevra di affetti, quando si abbandona all'uno o all'altro eccesso. La legge che muove dal sospetto continuo crea da per sè stessa nuovi ostacoli allo scoprimento dei reati e dei rei con soverchie restrizioni ed indugi.

Il sospetto sistematico non si giustifica con i rari errori giudiziari, che sotto qualsiasi legislazione, anche sotto la più perfetta, sono inevitabili. Vi è sempre un termine medio fra i due eccessi, e questo termine è il vero criterio. Se i funzionari mancano, si colpiscano seriamente. Sia oculata la scelta del giudice istruttore. Del resto è fuori contestazione che la ragionevole confidenza del legislatore nella procedura debba accoppiarsi alla buona organizzazione dei funzionari e della magistratura.

La statistica ci apprende le nostre condizioni; dei suoi insegnamenti non vi è cenno nei

due volumi che contengono le discussioni. Se si fosse tenuto conto di simili insegnamenti, sarebbe certo venuta meno la tendenza di applicare principî astratti, di seguire leggi straniere, di occuparsi a preferenza delle garentie dell'imputato, diffidando sistematicamente di chi deve applicare la legge. Si sarebbe osservato, tenendo presente l'ultimo volume di statistica penale, che in Italia i reati nel 1898 sono aumentati del 52.57 per 100 in confronto al periodo 1887-89. L'aumento si vuole spiegare principalmente col cresciuto numero di contravvenzioni, e sia; ma i delitti salirono dal 1887-89 al 1898 in proporzione del 43.11, ossia del 3 e mezzo per cento all'anno, crescendo più rapidamente della popolazione, il cui aumento annuo giunge all'1 per cento. E meno gli omicidî, sono cresciute notevolmente le lesioni, le diffamazioni, le ingiurie, i furti, le rapine, le estorsioni, i ricatti, i delitti contro il buon costume e la famiglia, la resistenza all'autorità, le falsità, le truffe e le frodi. Forse alcuni di questi reati, p. es., la diffamazione e le ingiurie, sono cresciuti per i rigori del nuovo Codice penale; ma astrazione fatta anche dell'incremento delle infrazioni derivanti da esso, vi è sempre aumento notevole in quasi tutte le altre categorie di delitti.

Il numero degli imputati è andato via via aumentando dal 1880 al 1898 di circa la metà di più, cioè di 57 su 100. Anche il numero dei condannati è cresciuto più di un terzo, cioè di 35 su 100. Si confronti il numero degli imputati condannati con quello degli imputati denunciati, supponendo che esista una correlazione fra questi due numeri, perchè se non tutti i condannati di cui si tiene calcolo sono effettivamente parte degli imputati denunciati con i quali si confrontano (talvolta vi sono condannati per denuncie di anni anteriori), l'errore in eccesso è compensato dal non trovarsi registrato tra i condannati un corrispondente numero d'imputati che figurano fra i denunciati, ma per i quali non si è avuto ancora giudizio.

Calcolata in tal modo la percentuale dei condannati ai denunciati è stata nel 1898 di 47.28 per cento. Volendo tener conto anche dei reati di autori ignoti nella supposizione assurda, che per ciascuno di essi vi sia un solo imputato, basta aggiungere agli imputati

denunciati le cifre di autori ignoti, 15.53 per cento, e calcolare la percentualità dei condannati. Questa allora si riduce a 43.24 per il 1898, mentre nel 1896 era di 41.86, e di 44.62 nel 1897. Di qui s'inferisce il gran numero dei prosciolti, che rimane sempre allarmante, anche quando si avverta che per il nuovo Codice penale è cresciuto il numero dei casi in cui è necessaria la querela di parte, e che nel periodo istruttorio per un decimo dei prosciolti vi fu rimesione della parte lesa, e nel giudizio per un terzo vi fu desistenza dalla querela. Rimane sempre che la criminalità è in aumento notevole; e che la cifra indicante la probabilità di condanna su 100 imputati, noti ed ignoti, ch'è di 43.24 sia molto elevata.

È poi fuori di ogni contestazione il fatto che nel nostro procedimento vi siano ritardi e lungaggini, sia che si faccia appello all'esperienza comune, sia che si guardi la statistica.

Ora è evidente che una riforma della procedura nel momento attuale debba rimediare a questi due mali, alla fiacchezza della repressione ed ai ritardi.

Nell'istruzione preparatoria e nel giudizio per giurati prevalgono specialmente quei criteri che, secondo me, ed anche secondo molti valorosi magistrati, contengono pericoli non lievi. In queste due parti le proposte non tendono ad altro che a garentire l'imputato, e ad estendere i diritti della difesa senza preoccuparsi degli interessi della società.

Già l'imputato che è arrestato dovrebbe secondo le proposte essere interrogato fra le 24 ore dall'arresto, poichè se passa questo tempo deve essere lasciato in libertà. Assai breve è il tempo. Può accadere che gli arrestati siano talvolta moltissimi; che l'arresto avvenga in paesi lontani e dove una circostanza superiore alla volontà ritardi la traduzione.

Nel primo interrogatorio il giudice istruttore deve fare questo discorso, come si desume dalle norme della Commissione: Imputato, vi si attribuisce il tal reato; la legge m'obbliga a manifestarvi le prove raccolte, ed eccovele; mi obbliga anche ad indicarvene le sorgenti, ed io vi dico i nomi dei testimoni e quelli dei confidenti, poichè gli ufficiali di polizia giudiziaria sono esclusi dal segreto professionale nel manifestare i nomi delle persone da cui raccolgono notizie attinenti al reato; debbo per

la legge stessa eccitarvi alla difesa contro le prove raccolte, ma ho pure il debito di avvertirvi che la legge a voi dà il diritto di non rispondere all'interrogatorio, ed a me impone di far menzione nell'atto di questa avvertenza; in ultimo debbo chiedervi se avete un difensore, poichè se non l'avete, io debbo nominarvelo d'ufficio.

Ora tutto questo complesso di precauzioni, di garanzie, è stabilito nell'interesse di chi è stato colto in flagranza, oppure contro di lui vi sono i gravi indizi per la cattura. Si badi che l'innocenza di quest'uomo è molto dubbia; e che la giustizia non deve dar prova di soverchia ingenuità in un momento in cui il delitto è tanto audace ed accorto. Rivelare i nomi dei testimoni e dei confidenti, rivelare in generale le sorgenti delle prove all'imputato, che ha diritto a non rispondere, è lo stesso che dar modo a lui ed al difensore di preparare abili risposte da farsi in tempo opportuno, ed importa fornire il mezzo per modificare le stesse sorgenti, fuorviando l'istruttoria, e scalzando le prove raccolte.

Cosa accadrà poi se l'imputato non è detenuto? È facile immaginarlo. Chi è chiamato a riflettere su questo punto, non può non rappresentarsi il tipo più noto dell'abile difensore che, avendo dalla legge spianata la via, fa comodamente la sua contristruzione e prepara l'avvenire. Non sempre a chi denuncia un delitto conviene svelarsi. Dove si troveranno più i confidenti? Nessuno vorrà esporsi all'odio popolare, alla vendetta dell'imputato, della famiglia e forse dell'associazione criminosa cui appartiene. Questo colpo decisivo contro le informazioni segrete, le quali se hanno talvolta una fonte impura, spesso aiutano la giustizia, non mi pare ben ponderato. Nella guerra contro il delitto occorre la spia, come nella guerra comune. Per conoscere le gesta dei delinquenti occorre servirsi in non rari casi di persone di condotta non esemplare, e sapere scernere il vero dal falso nelle loro informazioni. Inopportuno è in questo caso lo scrupolo e pericolosa la cavalleria.

Che l'imputato poi non voglia rispondere è affar suo, ma che gli si dia questo diritto e lo si avverta, dandogli così, legalmente, il modo di evitare le contraddizioni, è troppo. Non si capisce perchè non debba rispondere; l'inno-

cenza ha risposte chiare, convincenti. Si teme forse che l'imputato possa imbrogliarsi e compromettersi?

La proposta della presenza della difesa in tutti gli atti della prova generica o diretti alla costatazione dei fatti permanenti non è senza pericoli e senza inutili indugi. Si è osservato che se i fatti sono permanenti, e vi è dubbio che sieno inesattamente riferiti nei verbali, si potranno controllare durante il giudizio. Ma se trattasi di perizia il diritto della difesa e del pubblico ministero di far controllare da propri periti le operazioni del perito nominato dal giudice istruttore è causa d'indugio per la perizia stessa, e questo indugio potrebbe in molti casi essere dannoso alla giustizia, poichè il giudice deve dare avviso preventivo alla difesa ed al pubblico ministero.

Nemmeno si eliminerebbero i mali che ora si deplorano nelle discordie dei periti, perchè in pratica il perito della difesa ha lo stesso interesse dell'imputato, quello dell'accusa è disposto ad esagerare, e l'uno e l'altro non si troverebbero di accordo col perito del giudice. Sorgerebbero obiezioni vive, proteste, istanze ed ordinanze; e tutto dovrebbe consegnarsi nel verbale, la cui lettura in pubblica discussione riaccenderebbe la lotta; donde la necessità di nominare altri periti. È ingenuità credere che le persone le quali hanno interessi opposti possano accordarsi sul fatto, esaminandolo ognuno sotto un punto di vista proprio.

Si è pure giustamente osservato esservi grande ineguaglianza di trattamento, quando occorre procedere alla perizia mentre l'imputato non è ancora noto, o quando alcuni imputati sono noti ed altri no, e non è possibile una comune difesa per contraddizione d'interessi. In simigliante caso il principio della giustizia sarebbe offeso.

Oggi l'istruzione è preparazione, è deliberazione diretta solo a determinare se vi sia luogo ad accusa. La vera lotta fra l'accusa e la difesa comincia, finita la preparazione. Non è prudente far combattere le prove prima che esse siano raccolte.

Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore dovrebbe, secondo la proposta, ordinare la pubblicazione del processo con invito alle parti di esaminarlo nel termine in cui rimanga depositato in cancelleria. La difesa, che nel corso

dell'istruzione avrebbe facoltà di esaminare gli atti a cui può assistere, potrebbe presentare memorie e richiedere provvedimenti a cui la giurisdizione istruttoria dovrebbe provvedere. Presentate dal pubblico ministero le requisitorie, la difesa in un secondo termine avrebbe il diritto di esaminare un'altra volta il processo e la requisitoria. Di qui un ritardo per il rinvio dell'imputato al giudizio, poichè il difensore non si acquieterebbe, presenterebbe nuove memorie ed istanze con richiesta di altri atti istruttori, il giudice forse farebbe ordinanze di non accoglimento, e quindi opposizione. Pubblicata la requisitoria, altre memorie non mancherebbero per combatterla.

Senza entrare nel merito di queste riforme, e considerandole solo sotto l'aspetto dell'efficacia della repressione e della celerità del procedimento fra noi, nessun dubbio che esse tendono a diminuire ancora più la bassa percentuale dei condannati e ad accrescere i ritardi.

Gli stessi effetti sono destinati a produrre le riforme relative al giudizio per giurati, studiate sotto questo aspetto ed indipendentemente dal loro valore intrinseco. La giuria non esce rafforzata dalle discussioni, poichè se ne è detto da tutti più male che bene; che anzi due suoi antichi ed illustri difensori hanno mostrato di non avervi più fiducia, proponendo l'uno il duplice e contemporaneo giudizio separato di giurati e di giudici togati, e volendo l'altro che il presidente partecipasse al verdetto col voto consultivo. Sono queste le ultime trincee in cui si rifugia il giudizio popolare.

Non ha generato ripugnanza fra i commissari il fatto odierno legislativo dell'ampliata competenza dei tribunali; al contrario essi hanno fatto voto per un'ulteriore diminuzione della competenza della Corte di assise, sottraendole i processi che si fondano su questioni tecniche o tecnico-giuridiche.

Inoltre non pochi commissari hanno dichiarato che la separazione della questione di diritto da quella di fatto non è possibile, e le ragioni di queste impossibilità oramai sono ovvie. Appunto perciò la Commissione dava più estesi poteri ai giudici togati, per le loro convinzioni in fatto, di non seguire il verdetto in certi casi, e proponeva la soppressione dell'articolo che vieta ai giurati di considerare le conseguenze del verdetto.

Nondimeno la Commissione stessa conclude, insistendo sulla necessità della separazione del diritto dal fatto, poichè non intende trasformare il giuri; e pare a lei che esso non si possa conservare, se non mediante il riconoscimento di questa separazione, che partigiani anche illustri del giuri, dopo una più esatta cognizione del giuri inglese, che non si fonda sulla separazione, non credevano potersi effettivamente ammettere.

Se da questa parte si fa un passo indietro, ritornando alle idee antiche, dall'altra vi è un progresso per un migliore svolgimento del sistema delle categorie scelte, e per la migliore composizione della lista.

Le proposte fatte nel loro complesso, sempre nell'interesse dell'imputato e della difesa, tendono ad abbandonare a sè stesso il giudice che con un monosillabo, nel segreto, senza perizia tecnica, ed irresponsabile, decide dell'innocenza e della colpa. In fatti si abolisce l'atto di accusa, si ordina di leggere solo quella parte della sentenza di rinvio o dell'atto di citazione che espone sommariamente l'oggetto della causa, e si sopprime la spiegazione in succinto che il presidente fa ai giurati del contenuto dell'accusa, per evitare sinistre prevenzioni nell'animo dei giurati contro l'accusato. È abolito l'interrogatorio, perchè non si vuole che il presidente sin da principio cerchi di trovar in fallo l'imputato, il quale deve invitarsi esclusivamente a fare, se lo voglia, le sue dichiarazioni.

I testimoni ed i periti non sono più esaminati dal presidente, ma debbono essere esaminati dalle parti. Ora è facile immaginare quello che potrà avvenire; non mancheranno lungaggini, diverbi, scene disgustose tra la difesa ed il pubblico ministero, spesso in danno della chiarezza e dell'ordine dei concetti, che i giurati debbono formarsi.

Le discussioni certo non saranno brevi, calme e dignitose; la confusione e l'incertezza domineranno più facilmente l'animo dei giurati. Questo sistema delle prove incrociate ha potuto dare buoni frutti solo là dove ha trovato condizioni favorevoli di sviluppo, e dove il carattere dei cittadini è freddo, misurato e discreto. E la figura del presidente? E la sua autorità moderatrice?

Solo su domanda delle parti il magistrato può incriminare di falso il testimone; ma non

può ordinarne l'arresto in udienza, nè può porre in disparte il testimone sotto la vigilanza degli agenti, per allontanare ogni idea di coartazione nell'udienza.

Sono limitati i poteri discrezionali del presidente, è abolito il riassunto per non influire sull'animo dei giurati, i quali assistono al dibattimento senza guida e sono chiamati a decidere senza discussione fra loro, sotto gli occhi degli interessati, con schede timbrate, scendendo dai loro stalli e poi salendo, per ridiscendere e risalire, se vi sono parecchie quistioni. La stessa presenza degli interessati, che scrutano ogni movimento, ogni atto dei giurati, il cui animo può essere turbato da monosillabi, da gesti e da occhiate, è un ostacolo alla libertà del voto.

Sempre per garanzia dell'imputato, è stabilito che quando la dichiarazione dei giurati sia stata affermativa sul fatto principale alla semplice maggioranza di sette voti, la Corte deve deliberare se creda che i giurati si siano ingannati sul fatto principale. Se la Corte crede a maggioranza che i giurati non si siano ingannati, il verdetto rimane fermo; se a maggioranza crede il contrario, l'accusato è assolto; se la Corte crede a parità che i giurati si siano ingannati, la causa è rinviata ad altra sessione. La Corte non deve avere facoltà di rinviare ad altra sessione, quando il verdetto sia di assoluzione. Ed ecco come il giudice togato è chiamato a decidere in fatto, negandosi il principio della separazione del diritto dal fatto, e la sovranità della giuria, ma sempre in vantaggio dell'accusato.

Abbandonando il giuri a se stesso, non è lecito sperare che la repressione dei reati sia più efficace di quello che è ora; anzi vi è fondato sospetto che essa diventi più fiacca, e che cresca la proporzione delle assoluzioni proprio là dove vi è stata una istruttoria completa di giurisdizioni istruttorie di vario grado, che hanno trovato elementi di reità per il rinvio. Da dibattimenti lunghi, molto vivaci e spesso tumultuosi, non esenti da confusione, privi di guida, può assai facilmente ingenerarsi il dubbio nelle coscienze dei giurati non adusati all'esame critico delle prove, massime se si verifica la sapiente preparazione delle risposte e dell'ambiente. E dal dubbio sorge l'assoluzione.

Non bisogna dimenticare che le riforme proposte della giuria sono il complemento di quelle relative all'istruttoria, e che le altre sono informate agli stessi criteri unilaterali. Coordinandosi coteste riforme, non possono non produrre gli stessi effetti, ritardi ed incremento della proporzione dei prosciolti.

Io sono sicuro che l'onor. ministro, il quale ha tanta competenza, ed ha pure una intuizione schietta della realtà e della vita italiana, non vorrà metter mano ad una riforma del Codice di procedura penale, che sia discorde dalle nostre condizioni sociali.

In un periodo in cui il delitto cresce e minaccia la società da ogni parte, mentre i freni della prevenzione e della repressione non sono ancora di efficacia pari all'attacco, conviene pure far larga parte alle garanzie che la società stessa richiede per la sua sicurezza. Santo è il compito di stabilire buone garanzie per gli imputati ma è sacro il dovere di provvedere anche agli interessi, alle ragioni ed ai diritti di tutta la società.

La sicurezza sociale è la condizione primaria di ogni specie di progresso, ed il compito fondamentale dello Stato che ha coscienza di tutti i suoi doveri. La libertà stessa non è possibile, se questa sicurezza manca. È da questo punto che dovrebbero cominciare le riforme mercè una legislazione che risponda perfettamente alla verità effettuale delle cose e non corra dietro alla fantasia e ad astratte idealità.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vorrei fare una preghiera all'onorevole ministro guardasigilli, di dirmi cioè se intende modificare la legge sul notariato.

Un'esperienza di venti e più anni ha dimostrato che quella legge si presta ai più grandi arbitri.

Ne potrei citare molti, uno specialmente, quello di considerare come più anziano per le migliori e lucrose residenze, non il notaio che da anni e anni esercita il notariato in località difficili e infelici, ma colui che non ha mai esercitato il notariato e solo ha il diploma di notaio da maggior tempo. Sono vere enormità che si prestano anche a speculazioni immorali.

Credo che già nella Camera si sia fatta preghiera di modificare questa legge, e pregherei

l'onor. guardasigilli di vedere se non sia il caso di studiare qualche provvedimento che valga ad attenuare le ingiustizie almeno le più stridenti.

Un'altra preghiera vorrei fare all'onorevole guardasigilli.

Qui nel Senato già ripetutamente si è discussa la questione del passaggio degli archivi notarili agli archivi di Stato.

So che c'è una Commissione incaricata di studiare questa gravissima questione, sulla quale l'onor. relatore altre volte ha fatto notevolissimi discorsi.

Ho chiesto ora all'egregio relatore perchè nella sua relazione odierna non ha fatto cenno di tale questione, e mi ha risposto che non ne parlò, perchè si attende sempre che la Commissione dia il suo parere.

Ma questa Commissione fu creata per seppellire ogni cosa, o per fare qualche cosa di serio?

Pregherei quindi l'onor. ministro guardasigilli di vedere cosa fa questa Commissione che studia così tanto e non trova mai il tempo di farci conoscere il risultato dei suoi studi.

Un'ultima preghiera. Mi è capitato di vedere che quando nei giudizi penali si cita taluno per testimonio, si stabilisce nella citazione un'ora con le solite comminatorie di penalità, e poi si obbligano questi testimoni a stare delle ore in attesa di essere interrogati. Lo stesso accade quando si è chiamati innanzi ai giudici istruttori per essere interrogati.

Questa è una vera mancanza di riguardo verso il pubblico. Il tempo è moneta e non è giusto obbligare un galantuomo a star delle ore a fare il comodo dei tribunali o dei giudici istruttori. Pregherei quindi l'onor. ministro di far cessare questo inconveniente.

MASSABÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSABÒ. Ho preso la parola per associarmi di cuore al voto espresso dalla Commissione di finanze e dal senatore Miraglia per la riforma del Codice di procedura penale.

Coll'attuale sistema dell'istruttoria segreta senza garanzia alcuna dell'imputato, si ha una fonte perenne di gravissimi errori giudiziari e nei pubblici dibattimenti, coll'abuso invalso nei presidenti di falcidiare le liste dei testi a difesa,

non è a sufficienza garantita la libertà dell'imputato, contro i pericoli delle false testimonianze e delle ingiuste prevenzioni.

Mi associo pure di cuore al voto espresso dal collega Astengo, perchè sia riformata la legge del 23 maggio 1879 sul notariato, perchè purtroppo quell'art. 27, che condanna i notai a una specie di domicilio coatto in residenze inospitali e lontane dai centri degli affari, è in stridente contrasto coll'altra disposizione, che li autorizza a rogare in tutto il territorio del distretto.

Sarebbe molto più logico e corretto restringere questa facoltà di rogare al solo mandamento, ma in compenso concedere al notaio piena libertà di circolazione nel perimetro dello stesso mandamento, senza vincolarlo all'osservanza di residenze impossibili, perchè incompatibili col diritto che ha ogni professionista, di ricavare di che vivere dal suo onesto lavoro.

La riforma della legge notarile s'impone anche per la nomina degli archivisti dipendenti interamente dal Consiglio notarile.

A quest'ufficio, che implica una grande responsabilità, sono adibite talvolta persone che non offrono alcuna seria garanzia, ed il Governo non ha modo di riparare a questo inconveniente.

E giacchè ho la parola, credo che uno dei voti più urgenti in questo momento sia quello diretto ad ottenere la riforma dell'ordinamento giudiziario.

L'amministrazione della giustizia è il primo dei fini di una società civile e tutti concordano nel ritenere che l'ordinamento vigente non corrisponda all'ideale della scienza giuridica.

Invero la procedura civile è lunga, intricata, e bene spesso assicura il trionfo del cavillo contro il buon diritto.

Le tasse giudiziarie che sono percepite sotto forma di tasse fisse, e che bene spesso assorbono il valore dell'oggetto controverso, rendono inaccessibili le aule giudiziarie a chi non è ricco; mentre si potrebbe ristabilire l'equità senza danno della finanza, coll'adottare il sistema delle tasse proporzionali, che sono più consentanee a giustizia, non essendo giusto che si paghi la stessa tassa da chi litiga per lire duemila e da chi litiga per lire duecentomila.

L'ordinamento giudiziario non assicura l'indipendenza della magistratura; esso richiede un numero eccessivo di magistrati, i quali sono perciò mal retribuiti, e fa del Pubblico Ministero il rappresentante del potere politico, mentre dovrebbe essere il rappresentante della legge.

L'indipendenza della magistratura, una delle maggiori garanzie concesse dello Statuto, non esiste che di nome.

La carriera dei magistrati dipende principalmente dal Governo, il quale può traslocarli, può destinarli a piacer suo a giudicare affari civili e penali; può comporre ad arbitrio le sezioni di accusa e gli uffici d'istruzione penale.

La dipendenza del magistrato dal Governo, significa anche dipendenza da coloro che sul Governo possono esercitare influenza, il che abbassa, dinnanzi alla pubblica opinione, il prestigio e l'autorità della magistratura.

Occorre mutare una così anormale condizione di cose rendendo la carriera del magistrato indipendente dalla volontà dei ministri, restituendo al magistrato l'inamovibilità della residenza ed estendendola anche ai pretori ed affidando ai collegi giudiziari superiori l'incarico di designare a quali funzioni ciascun magistrato debba essere addetto.

Adottando il sistema del giudice unico, che ha funzionato egregiamente nel Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto per lungo tempo, si potrebbe ridurre di molto il numero dei magistrati e retribuirli in modo degno della loro altissima funzione e tale da assicurarne l'indipendenza economica.

Quanto al Pubblico Ministero, occorre, o assicurarne l'indipendenza dando ai suoi membri l'inamovibilità, ovvero separarli intieramente dalla magistratura, togliendo qualsiasi influenza sulla carriera del magistrato.

Una razionale riforma del Pubblico Ministero potrebbe anche aprire l'adito a ristabilire, sotto diversa forma, quella popolarissima istituzione sociale del vecchio Piemonte, che fu l'avvocatura dei poveri.

Il Pubblico Ministero, separato dall'ordine giudiziario, potrebbe essere incaricato della difesa civile dei poveri, che ora funziona in modo deplorabile, essendo note le critiche che un autorevole procuratore generale, il Cosenza, ha mosse in uno de' suoi discorsi inaugurali del-

l'anno giuridico, al sistema in oggi adottato per il patrocinio gratuito.

In tal modo si potrebbe operare una grande trasformazione nell'organismo del Pubblico Ministero, innalzandolo al livello d'una grande istituzione colla missione elevatissima di difendere nella sede penale la società contro i delinquenti e nella sede civile i *deboli* e gli *umili* contro i prepotenti ed i ricchi.

Mi lusingo che l'onorevole ministro guardasigilli vorrà aspirare alla gloria di collegare il suo nome all'attuazione di queste grandi riforme, che sono imperiose e mature nella coscienza giuridica del paese.

Quanto poi alla scelta del metodo più acconcio per riuscire nell'intento, lascio al di lui discernimento se vi si possa giungere col metodo de' parziali e limitati ritocchi alle leggi vigenti, ovvero col programma d'una riforma organica da attuarsi anche gradualmente, quando essa non si possa risolvere ed affrontare tutto d'un tratto, come io penso si debba fare e tentare. (*Approvazioni*).

CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANONICO. È una semplice raccomandazione che mi permetto di fare all'onorevole ministro guardasigilli; raccomandazione che già ebbi l'onore di fare anni addietro in Senato, ad uno dei suoi predecessori, il quale l'accolse favorevolmente, benchè poi non abbia avuto seguito nel fatto.

Io mi preoccupo dell'immenso numero di leggi da cui siamo circondati come da una rete inestricabile. Mi perdoni il Senato un paragone forse troppo pedestre; le leggi sono per me come le boccette degli speciali; quando molte ne vedo sul tavolo del malato, dico che il malato non va bene. Noi abbiamo l'abitudine che, quando c'è una difficoltà, facciamo una legge; e, fatta la legge, crediamo di avere risolto tutto. Ma, come non sempre si applicano le leggi antiche, non sempre si applicano le nuove; oltrechè le une e le altre sono difettose. A me pare che si potrebbe rimediare a questo inconveniente se, invece di fare ad ogni pie' sospinto una legge nuova, si cercasse di vegliare a che le leggi esistenti siano eseguite, e di vedere i punti in cui le medesime sono difettose, o presentano lacune.

Quindi la raccomandazione che mi permetto

di fare all'onor. ministro guardasigilli è questa: che voglia rivolgere la sua attenzione sul se non sia il caso di istituire una Commissione legislativa permanente, la quale, prima che le leggi siano presentate al Parlamento, abbia l'incarico: 1° di vedere che esse abbiano un linguaggio giuridico, il che purtroppo non sempre avviene; 2° di vedere che la legge la quale si propone non sia in urto colle altre leggi esistenti, il che succede spesso.

Quando poi la legge è stata votata dal Parlamento, abbia incarico, specialmente allorchè si tratta di leggi organiche, di tener dietro al loro funzionamento; e dopo due o tre anni da che la legge è in vigore sia obbligata a presentare una relazione sui difetti e sulle lacune che l'attuazione di essa ha posto in luce e sulle modificazioni che l'esperienza consiglia.

Noi non faremo così tante leggi; ma le leggi che avremo saranno buone; e perchè? perchè saranno il prodotto dell'esperienza pratica. Poichè, secondo me, il diritto positivo non è il Governo, non è il Parlamento che lo fa. Il Parlamento non fa che riconoscerlo, coordinarlo e sanzionarlo. Il diritto positivo si forma poco a poco da sè, come si forma goccia a goccia la stalattite nelle caverne.

Noi avremo così in pochi anni un diritto positivo buono ed adatto ai bisogni del paese. Non mi estendo oltre per non stancare il Senato. Ecco la raccomandazione che debbo fare all'onor. ministro.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. La fibra robusta e la robusta mente del senatore Miraglia gli ha permesso, non ostante il termometro a 30 gradi, di fare un discorso piuttosto lungo sulla riforma in gestazione del Codice di procedura penale. Io non so che cosa risponderà il signor ministro. Per conto mio gli devo dire che non debba attribuirsi a mancanza di riverenza verso un collega così stimato come lui, se il relatore si astiene dal rispondere alle sue critiche. Il suo discorso si è versato tutto intero sopra studi profondi e lunghi che una Commissione domiciliata da lungo tempo nelle sale del Ministero di grazia e giustizia prepara; una esposizione di principî come base di redazione del progetto di un nuovo Codice di procedura penale. Ora le sue critiche e le sue considerazioni le quali

in gran parte saranno sapienti e piene di senso pratico, ma alquanto anticipate, poichè a farne la critica bisogna aspettare che questo Codice venga presentato, non conoscendosi nemmeno come i principî generali, che la detta Commissione ha già fissati in grossi volumi, saranno concretati in articoli di legge e come ne uscirà il complesso del progetto del nuovo Codice. Quindi mi permetta l'onor. senatore Miraglia dal fare qualsiasi considerazione di fronte alle considerazioni sue. Una cosa posso prommettergli: che quando questo nuovo Codice di procedura penale sarà presentato, andrò a riscontrare nei resoconti parlamentari il suo discorso, lo studierò e ne farò tesoro.

L'onor. Massabò ha toccato quell'antica spina della riforma dell'organico giudiziario; ma prima di dire brevi parole intorno alle idee da lui esposte e molte delle quali trovo giustissime, ricorderò ch'egli ha fatto anche un cenno della necessità di tutelare meglio l'indipendenza della magistratura. Certamente non sarei io che mi rifiuterei a studiare qualsiasi progetto di legge che possa essere presentato intorno all'argomento. Ma voglio dire un mio pensiero all'onor. Massabò che potrà sembrare audace, ma che a me pare di non doversi dimenticare quando si discorre di questa indipendenza: Onor. Massabò, la indipendenza del carattere è virtù dell'animo; chi la possiede la serberà di fronte a tutti e a tutto, per chi la possiede non vi è legge che gliela possa infondere, perchè sarebbe lo stesso di dire che con una legge si volesse dare l'ingegno ad un cretino.

Dunque, ripeto, io sarò lieto di qualunque legge sarà presentata intorno a questo argomento, un po' difficile, serbando anche l'altro mio convincimento, che se c'è un modo pratico per tutelare veramente la indipendenza della magistratura, è quello di cominciare a renderla indipendente dalle pene dello stomaco.

Pagate profumatamente i magistrati e vi assicuro che la indipendenza ne verrà come conseguenza naturale. E quindi è sempre vero il motto mio antico che nè riforme organiche efficaci avremo, nè indipendenza della magistratura otterremo se non avremo una magistratura ridotta alla metà di numero e pagata al doppio.

Mi unisco poi all'onor. Massabò intorno al-

l'accento da lui fatto della istituzione del giudice unico in prima istanza; io divido la sua opinione, per avviarci però a questo giudice unico sarà bene passare attraverso uno stadio intermedio.

Ormai la esperienza ha edotto quale debba essere il punto di partenza per una riforma organica giudiziaria: semplificare avanti tutto, mercè la eliminazione di molti enti giudiziari. Ma, ohimè, se si tocca un tribunale o una pretura alte grida si levano, perchè qui in Italia si considera un tribunale non come un organo della giustizia, cosa superiore a tutti e a tutto, ma, nei piccoli centri specialmente, un tribunale si ritiene come un ornamento del paese, e gridano se il tribunale si abolisce come griderebbero se sparisse una fontana dal centro di una piazza.

Ricordo sempre che nel 1878 o 79, una città poco lontana da Roma, rappresentata da quell'illustre patriota che era Agostino Bertani, aveva un tribunale di commercio; da una statistica dovetti rilevare che questo tribunale di commercio che si componeva di un presidente magistrato e di giudici commercianti e di un cancelliere e qualche impiegato, con non lieve spesa dell'erario, aveva emanato in tre anni due, dico due sole sentenze. Fu necessità provvedere per la sua abolizione, in conformità delle facoltà del potere esecutivo.

Ebbene si sollevò la più viva agitazione in quella città e la calma tornò soltanto pel patriottismo del Bertani, il quale lungi dal lusingare i suoi elettori, si presentò invece al Ministro dicendo: « Avete ragione, non mi eleggano più, ma io approvo l'abolizione decretata ».

Vogliamo di più? In quella stessa epoca, trapelato che si studiava un progetto radicale di riforma, e che, tra le altre, poteva correre pericolo di soppressione una minuscola Corte di appello, bastò il solo sospetto, perchè nella città, sede di quella Corte, si prorompebbe in tumulti fino a bruciare in effigie il ministro nella piazza maggiore.

E rammentiamo in ultimo un caso non lontano e non meno caratteristico:

L'onorevole Zanardelli colla sua autorità è riuscito alcuni anni fa a far passare la legge colla quale si proponeva in principio l'abolizione (ed era facile, naturale e bene che avvenisse) di 600 preture, cioè il terzo del numero

totale, e così avere somme disponibili per aumentare gli stipendi. Vediamo la *via crucis* di questa legge.

Le 600 preture a mezza strada diventarono 300 e poi finirono coll'essere poco più di 200. Ed oggi si vede lo spettacolo di continui tentativi per ricostituirne il maggior numero possibile.

A raggiungere lo scopo per vie tortuose si è immaginato un nuovo ibrido ente giudiziario col nome di sezione di pretura.

E quel che a me duole, è che vi sia stato un ministro, il quale ha fin presentato il progetto per creare non so quante decine di queste sezioni di pretura.

Ma che cosa è una sezione di pretura? È una pretura come tutte le altre, solamente che la giustizia promanerebbe da un organo con sapienza e con dignità dimezzate, producendo le stesse spese o poco meno.

Io sorrisi amaramente quando vidi presentare questo progetto, argomento vivo della grande difficoltà d'ogni riforma di fronte alle petulanze locali e alla fiacchezza del Governo.

È bello dire: riforme organiche, ma chi è passato per queste prove e sa questi precedenti, non può non essere profondamente scoraggiato.

Convengo intanto che il giudice unico può essere la base della riforma; naturalmente dovremmo avere mille e più giudici unici, che dovrebbero essere molto elevati di grado, dovrebbero essere giudici di tribunale in missione.

Credo però che dovrebbe farsi un primo passo, aumentando la giurisdizione attuale del pretore nel ramo civile e nel ramo penale.

La riforma passerebbe senza difficoltà, poichè non si tratterebbe di eliminare, ma di aumentare qualche pretura, perchè, aumentata la competenza, naturalmente aumenterebbero di molto gli affari.

Non si creerebbe lo strano ente della sezione di pretura, ma preture normali, come tutte le altre.

Dopo questo primo passo, si farebbe il secondo col giudice unico, quando se ne sarà sperimentata la grande utilità, specialmente nelle regioni, ove del giudice unico non vi sono tradizioni, e quando tutti sarebbero convinti che il giudice unico sia il vero mezzo per avvicini-

nare alle popolazioni la giustizia, e per renderla assai più a buon mercato.

Detto ciò, per parte mia, non saprei aggiungere altro, e finisco con l'unirmi alla raccomandazione fatta dal senatore Astengo. Egli ha raccomandato specialmente la riforma della legge notarile; ma se mi unisco a lui nelle raccomandazioni, credo di non ingolfarmi nei dettagli; ne parleremo se verrà il progetto di riforma.

Per gli archivi notarili si è ingaggiata qui una lotta di vari anni dalla Commissione di finanze, perchè gli archivi notarili siano dichiarati archivi di Stato. Io non so perchè il Ministero di grazia e giustizia si oppone con tutte le forze a questa trasformazione degli archivi notarili in archivi di Stato. Gli impiegati diventerebbero impiegati dello Stato, ed avrebbero diritto a pensione.

E gli archivi notarili, del resto, non sono anche adesso, almeno nella sostanza, archivi di Stato, poichè tutti i documenti che vi si conservano debbono, dopo un certo numero di anni, passare negli archivi di Stato? Sono dunque vere succursali degli archivi di Stato; e quando saranno dichiarati veramente tali, i documenti vi potranno essere conservati più a lungo, e s'impedirebbe il grande agglomeramento negli archivi di Stato, dove documenti importantissimi sono affastellati senza ordine alcuno ed esposti alle ingiurie del tempo.

Quindi io non comprendo questa resistenza, la quale si manifestò quando la Commissione superiore degli archivi, presieduta dal nostro illustre collega senatore Villari, fu la prima a metter fuori l'idea della trasformazione.

E si comprende anche meno la principale obbiezione del Ministero di grazia e giustizia (il ministro la saprà): i notari, si dice, sono funzionari che devono dipendere dal ministro guardasigilli, sono funzionari giudiziari, come volete trasportarli alla dipendenza del Ministero dell'interno? È una vera confusione. I notai restano sempre alla dipendenza del Ministero di grazia e giustizia; si tratta di passare alla dipendenza di una Direzione generale degli archivi gli archivi notarili e non i notai. Eppure per molto tempo il Ministero di grazia e giustizia, cioè la sua burocrazia, fece opposizione per questa ragione che proprio non ha sussistenza. Intanto fu sollevata intorno all'ar-

gomento una gravissima discussione, sulla quale corse pericolo la stessa approvazione del bilancio. Dopo ciò, inazione e silenzio.

Mi pare di avere fatto brevi commenti alle principali cose dette dai vari oratori. Resta ora al signor ministro il fare buon viso alle raccomandazioni a lui dirette dai colleghi e a qualcuna modestamente fatta da me.

Così ho finito (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla spoglio dei voti.

(I signori senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In omaggio al voto del Senato, annuncio di aver chiamato a far parte della Commissione speciale, incaricata di esaminare il progetto di legge: « Proroga dei termini per le prestazioni fondiari perpetue », i senatori Lampertico, Borgatta, De Sonnaz, Frola e Pellegriani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia):

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Approvazione della spesa straordinaria per la spedizione militare in Cina in 14,824,700:

Senatori votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Disposizioni speciali per la chiamata della leva di mare sui nati nel 1881:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Modificazioni delle disposizioni vigenti per la temporanea importazione dei velocipedi:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Pagamento di somme dovute agli Ospedali civili di Genova, in esecuzione della sentenza arbitrale 3 luglio 1900:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Approvazione della spesa straordinaria di lire 198,739 49 dovuta all'Amministrazione degli Ospedali civili di Bologna come rimborso della maggiore spesa per l'assetto delle cliniche universitarie nei locali dell'Ospedale di Sant'Orsola:

Votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Aumento di stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901, per provvedere alla maggiore spesa occorsa nella costruzione del nuovo edificio per gl'Istituti di anatomia e di medicina legale della R. Università degli studi di Torino:

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario (N. 106);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 179 - *Seguito*);

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1901 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1901-1902, che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1901 (N. 191);

Proroga dei termini assegnati nella legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3<sup>a</sup>), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 190);

Proroga al 31 dicembre 1901 delle facoltà concesse al Governo del Re con la legge 1° luglio 1890, n. 7003 (serie 3<sup>a</sup>), per la pubblicazione delle leggi del Regno nella Eritrea e per l'amministrazione della Colonia (N. 186);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1900-901 (n. 164);

Ricostituzione in comune autonomo del soppresso comune di Barlassina (N. 168);

Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture (N. 160).

La seduta è sciolta (ore 18 e 45).

Licenziato per la stampa il 3 luglio 1901 (ore 15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche